



DECRETO DEL COMMISSARIO
Nell'esercizio delle funzioni del Comitato Esecutivo

N. 111 del 04.11.2021

OGGETTO: Attivazione e Regolamentazione del lavoro agile (ai sensi art. 30 del CCPL 2016-2018 e art. 18 della L. 22.05.2017 n. 81) e del telelavoro (ai sensi art. 31 del CCPL 2016-2018). Approvazione contrattazione decentrata.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **quattro** del mese di **novembre** alle ore **14:30** nella sede della Comunità di Cavalese, il sig. **Giovanni Zanon**, nella sua qualità di **Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme**, incarico rinnovato con delibera Giunta Provinciale n. 1344 del 07.08.2021, con l'assistenza del Segretario Reggente della Comunità **dott.ssa Luisa Degiampietro**, emana il seguente decreto.

IL COMMISSARIO DELLA COMUNITÀ

Richiamati:

- l'art. 5 della L.P. 6.8.2020 n. 6 "Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 – 2022", come modificato ed integrato dall'art. 7 della L.P. 18 dd. 04.08.2021, che ha introdotto in neo art. 2-bis, ai sensi del quale gli incarichi dei Commissari, nominati con deliberazione Giunta provinciale 1616 dd. 16.10.2020, sono rinnovati di diritto fino al 31 dicembre 2022;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1344 del 07.08.2021 di rinnovo della nomina del Commissario della Comunità Territoriale della val di Fiemme nella persona del sig. Giovanni Zanon, per l'amministrazione dell'ente, esercitando tutte le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e del consiglio di Comunità, secondo le indicazioni di cui alla deliberazione della citata Giunta provinciale n. 1616/2020.

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 18 della L. 22.05.2017 nr. 81, al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le amministrazioni pubbliche promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata

- massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- richiamato l'art. 87 del D.L. 17.03.2020 n. 18, convertito con L. 27/2020, che ha introdotto la modalità di lavoro agile "semplificato" quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni durante la fase emergenziale;
 - visto ora il DM della Funzione pubblica dd. 08.10.2021, che al fine di realizzare il superamento dell'utilizzo del lavoro agile emergenziale e nelle more della definizione degli istituti del rapporto di lavoro connessi al lavoro agile da parte della contrattazione collettiva e della definizione delle modalità e degli obiettivi del lavoro agile da definirsi ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nell'ambito del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO),, prevede che l'accesso al lavoro agile, ove consentito a legislazione vigente, potrà essere autorizzato esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizionalità:
 - a) lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi a favore degli utenti;
 - b) l'amministrazione deve garantire un'adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l'esecuzione della prestazione in presenza;
 - c) l'amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
 - d) l'amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
 - e) l'amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
 - f) l'accordo individuale di cui all' art. 18, comma 1, della legge 22 maggio2017, n. 81, deve definire, almeno:
 - 1) gli specifici obiettivi della prestazione resa in modalità agile;
 - 2) le modalità e i tempi di esecuzione della prestazione e della disconnessione del lavoratore dagli apparati di lavoro, nonché eventuali fasce di contattabilità;
 - 3) le modalità e i criteri di misurazione della prestazione medesima, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa in modalità agile;
 - g) le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
 - h) le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo.
 - richiamato il vigente CCPL 2016-2018 del 1° ottobre 2018, che all'art. 5 co. 3 lett. f.) subordina l'eventuale introduzione di forme di telelavoro e lavoro agile (smart working) alla contrattazione decentrata, da attuarsi fra il rappresentante legale dell'ente o suo delegato e dalle R.S.U., ove costituite, o, in attesa della costituzione, dalle RSA;
 - dato atto che la suddetta contrattazione è avvenuta in data 03/11/2021 sulla base della proposta di attivazione e di "Regolamentazione del lavoro agile (ai sensi art. 30 del CCPL 2016-2018 e art. 18 della L. 22.05.2017 n. 81) e del telelavoro (ai sensi art. 31 del CCPL 2016-2018)" trasmessa alle OO.SS, trasmessa in sede di avvio della concertazione;
 - visto l'allegato contratto decentrato, che recepisce una modifica suggerita dal rappresentante sindacale interno della F.E.N.A.L.T. (n. 87839823 dd. 03/11/2021).

Ritenuto quindi di poter approvare l'allegato "Contratto decentrato" finalizzato all'introduzione e "Regolamentazione del lavoro agile (ai sensi art. 30 del CCPL 2016-2018 e art. 18 della L. 22.05.2017 n. 81) e del telelavoro (ai sensi art. 31 del CCPL 2016-2018)".

Ribadito che tali forme di lavoro flessibile vengono introdotte al fine di non disperdere le positive ricadute dell'esperienza maturata nel periodo marzo 2020-settembre 2021, che dopo una fase iniziale meno strutturata, attraverso la riorganizzazione dei processi lavorativi ha garantito il buon andamento dell'attività amministrativa ed ha permesso di realizzare economie di gestione, mediante il contenimento degli straordinari e delle spese di missione.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Visti il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.

Vista la Legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18.

Vista la Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e s.m.

Visto lo Statuto della Comunità territoriale della val di Fiemme.

Visto il T.U.E.L approvato con L.R. 03.05.2018 nr. 2.

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 17, dd. 30.08.2018.

Visti gli uniti parere favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 187 della L.R. 3.5.2018 n. 2.

Dato atto che è stata acquisita agli atti la dichiarazione di non sussistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Ritenuto di dover dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, per consentire la successiva stipulazione dei contratti individuali di telelavoro o di smart working.

D E C R E T A

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il contratto decentrato di data 03 novembre 2021, allegato al presente decreto quale parte integrante e sostanziale, ai fini dell'attivazione e della "Regolamentazione del lavoro agile (ai sensi art. 30 del CCPL 2016-2018 e art. 18 della L. 22.05.2017 n. 81) e del telelavoro (ai sensi art. 31 del CCPL 2016-2018)";
2. di incaricare il Segretario generale reggente, quale capo del personale, di dare attuazione al presente provvedimento;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 4, della L.R. 3.5.2018 n. 2, per le motivazioni espresse in premessa.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità, entro 120 giorni, ai sensi del DPR 24.11.1971, n. 1199;
- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse ai sensi art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

IL SEGRETARIO REGGENTE

dott.ssa Luisa Degiampietro

IL COMMISSARIO

sig. Giovanni Zanon

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Pubblicato all'albo telematico della Comunità sul sito www.albotelematico.tn.it per dieci (10) giorni consecutivi dal **04.11.2021**

Provvedimento esecutivo dal **04.11.2021**

Cavalese, li **04.11.2021**

Il Segretario Reggente
dott.ssa Luisa Degiampietro